

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

T4Data – Il progetto



Antonio Caselli

Il progetto T4Data



Progetto finanziato da Ue
(REC) per la formazione di
Autorità di controllo e RPD
operanti nel settore
pubblico



Obiettivi:
1) Rafforzamento
conoscenze autorità di
protezione dati
2) Supporto concreto a
RPD settore pubblico



T4Data: «Deliverables»

I FASE: 2018

Formazione **Autorità di controllo**

Workshops, Seminari, **Manuale RPD**



II FASE: 2019

Formazione RPD

Webinar ad-hoc, **Seminari locali**




Conferenza
finale
Roma, 15
novembre

III FASE: Post-2019

Disseminazione e sviluppo coordinato

T4Data: «Deliverables»

MANUALE
RPD



Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)



Manuale RPD

Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (Regolamento (UE) 2016/679)

Elaborato per il programma "T4DATA" finanziato dall'UE
(Accordo di sovvenzione n°: 769100 — T4DATA — REC-DATA-2016/REC-DATA-2016-01)

di

Douwe Korff
Professore Emerito di Diritto Internazionale, Professore associato alla London Metropolitan University, alla Oxford Martin School e all'Università di Oxford

&

Marie Georges
Esperto indipendente sulla protezione internazionale dei dati (Ex-CNIL, Ue, Consiglio d'Europa, ecc.)

Membri del Gruppo FREE - Fundamental Rights Experts Europe

Con il contributo del Garante italiano per la protezione dei dati personali & dei Partner del progetto

(versione approvata dalla Commissione, luglio 2019)

T4Data: I seminari locali di formazione

1.220 partecipanti in Italia
Oltre 3.700 complessivi (5 paesi partner)

Ancona
7 giugno

Sanità e ricerca

Catanzaro
26 giugno

Trasparenza,
accesso, *big*
data

Torino
1 ottobre

Sicurezza e
gestione del
rischio

Roma
8 novembre

Responsabilità
sanzioni

Approfondimento tematiche specifiche + Casi pratici + Q&A

T4Data: I webinar di formazione

<https://www.t4data.gpdp.it>

Piattaforma **dedicata** web-based + **30 Webinar** preregistrati + Materiali di supporto

Modulo I

I fondamentali
della protezione
dati

Modulo II

RPD: Ruoli,
responsabilità

Modulo III

Un toolkit per
l'RPD (how-to)


Modulo IV

Approfondimenti
specifici

T4Data

III FASE (2020)
DISSEMINAZIONE E SVILUPPO COORDINATO

Aggiornamento
Manuale RPD
(sviluppi
nazionali)



Integrazione
webinar +
Apertura
piattaforma

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/t4data>

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

Il ruolo del Garante nella prevenzione e nel contrasto alle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali

Francesco Modafferi



Di cosa parlerò?

1

Il bilancio dell'esperienza

2

Seminare oggi per raccogliere domani...forse

3

A ciascuno il suo (ruolo)

Il percorso





GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union (2014-2020)

In collaborazione con



Il trattamento dei dati personali per finalità di cura e ricerca



PROGRAMMA

- 9:00 - Registrazione dei partecipanti
- 9:30 - Saluti istituzionali - Assessore regionale *Fabrizio Cesetti*
- 9.45 - Presentazione del progetto T4DATA - *Antonio Caselli*, Segreteria generale del Garante
- 10:00 - Sanità tra tecnologia e gestione del rischio (Valutazione di impatto, DPO e registro delle attività di trattamento) - *Francesco Modafferi*, Dirigente Dipartimento realtà pubbliche e Dipartimento sanità e ricerca
- 10:40 - Presupposti di liceità del trattamento in ambito sanitario: il consenso e l'interesse pubblico - *Francesca Cecamore*, Dipartimento sanità e ricerca
- 11.20 - Pausa
- 11:40 - Regole deontologiche, codici di condotta e misure di garanzia - *Silvia Melchionna*, Dipartimento sanità e ricerca
- 12:20 - La ricerca scientifica, medica biomedica ed epidemiologica - *Chiara di Somma*, Dipartimento sanità e ricerca
- 13:00 - Pausa
- 14:00 - Esame di alcuni casi pratici all'attenzione dell'Autorità relativi alla prima applicazione del RGPD
- 15:00 - Dibattito
- 16:00 - Chiusura dei lavori



7 giugno 2019



Auditorium Tamburi
Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio, 28
Ancona



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union (2014-2020)

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



PROGRAMMA

- 9:00 - Registrazione dei partecipanti
- 9:30 - Saluti istituzionali - *Gerardo Mario Oliverio*, Presidente della Regione Calabria
- 9.45 - Presentazione del progetto T4DATA - *Antonio Caselli*, Segreteria generale del Garante
- 10:00 - Evoluzione del concetto di trasparenza dalla l. 241/1990 al d.lgs. 33/2013 - *Francesco Modafferi*, Dirigente Dip. realtà pubbliche e Dip. sanità e ricerca
- 10:40 - Obblighi di pubblicazione online da parte delle Pubbliche Amministrazioni e protezione dei dati personali - *Anna Carla Meloni*, Dip. realtà pubbliche
- 11.20 - Pausa
- 11:40 - Le indicazioni del Garante su specifici casi di pubblicazione (dichiarazione redditi, curriculum, dati di beneficiari di aiuti economici, albo pretorio online, concorsi e graduatorie) - *Elena Pesaresi*, Dip. realtà pubbliche
- 12:20 - Accesso civico e protezione dei dati personali - *Miriam Viggiano*, Dip. realtà pubbliche
- 13:00 - Pausa
- 14:00 - Pubblicazioni online e accesso civico: esame di casi pratici (scelta dei provvedimenti del Garante più significativi)
- 15:00 - Risposte ai quesiti
- 16:00 - Chiusura dei lavori

Evento riservato ai Responsabili della Protezione dei Dati (RPD)
operanti presso i soggetti pubblici



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro





Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)

In collaborazione con  REGIONE PIEMONTE

La gestione del rischio e la sicurezza del trattamento



PROGRAMMA

- 9:00 - Registrazione dei partecipanti
- 9:30 - Saluti istituzionali - *Alberto Cirio*, Presidente della Regione Piemonte
- 9.45 - Presentazione del progetto T4DATA - *Luigi Montuori*, Dirigente Serv. relazioni internazionali e con l'Unione europea
- 10:00 - I trattamenti automatizzati e la profilazione: quando i rischi per i diritti e le libertà delle persone sono elevati - *Francesco Modafferi*, Dirigente Dip. realtà pubbliche e Dip. sanità e ricerca
- 10:40 - Privacy by default e by design, la valutazione di impatto, consultazione del Garante e le particolarità della gestione del rischio in ambito pubblico - *Irene Faganello*, Dip. realtà pubbliche
- 11.20 - Pausa
- 11:40 - Accountability e sicurezza dei trattamenti: misure tecnologiche e responsabilità dei titolari - *Cosimo Comella*, Dirigente Dip. tecnologie digitali e sicurezza informatica
- 12:20 - Principio di minimizzazione, anonimizzazione e pseudonimizzazione: tecniche di tutela integrata nel trattamento - *Giuseppe D'Acquisto*, Dip. tecnologie digitali e sicurezza informatica
- 13:00 - Pausa
- 14:00 - Casi pratici di gestione dei data breach: la valutazione del rischio, la notifica al Garante e la comunicazione agli interessati - *Marco Coppotelli*, Dip. tecnologie digitali e sicurezza informatica
- 15:00 - Risposte ai quesiti
- 16:00 - Chiusura dei lavori



1° ottobre 2019



Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino
Via Fanti 17
Torino



Redde rationem!



Le responsabilità del trattamento

Evento riservato ai Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) dei soggetti pubblici



PROGRAMMA

- 9:00 - Registrazione dei partecipanti
- 9:30 - Saluti istituzionali CNR
- 9.45 - Presentazione del progetto T4DATA - *Antonio Caselli*, Segreteria generale del Garante
- 10:00 - Il ruolo del Garante nella prevenzione e nel contrasto alle violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali - *Francesco Modafferi*, Dirigente Dipartimento Realtà pubbliche e Dipartimento Sanità e ricerca
- 10:40 - I procedimenti istruttori dell'Autorità: le ispezioni e le richieste di informazioni - *Claudio Filippi*, Dirigente Dipartimento Attività ispettive
- 11.20 - Pausa
- 11:40 - Il procedimento sanzionatorio amministrativo - *Roberto Lattanzi*, Dirigente Servizio Studi e documentazione
- 12:20 - Il risarcimento del danno e i profili di responsabilità contabile - *Luigi Cannada Bartoli*, Dirigente Dipartimento Affari legali e di giustizia
- 13:00 - Pausa
- 14:00 - Prime applicazioni pratiche della potestà sanzionatoria delle Autorità di controllo
- 15:00 - Risposte ai quesiti
- 16:00 - Chiusura dei lavori



8 novembre 2019



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7
Roma

**Le cose che abbiamo aspettato (invano) e
quelle che invece sono (finalmente) arrivate!**



LOADING...

Il nuovo collegio



Webinar!





Seminare oggi per raccogliere domani...forse



La «dittatura» dell'esponenziale

La velocità esponenziale dell'evoluzione dell'innovazione tecnologica marginalizza e, alla lunga, annichilisce, il tempo necessario alla comprensione e alla riflessione, privando gli individui e le società del diritto di valutare i fenomeni e di manifestare o meno il loro assenso, in altre parole, li priva del diritto di decidere liberamente delle loro vite.*

* Eric Sadin Critica della ragione artificiale Luiss



Il compito della tecnologia non è più soltanto quello di raccogliere dati e organizzarli ma quello di rivelare, in modo automatizzato, la verità dei fenomeni al di là della loro apparenza.

L'asimmetria della conoscenza e il suo potere*

Ci siamo adattati a vivere in una società in cui «alcuni» sanno tutto di noi, mentre per noi è (quasi) impossibile sapere come viene usata questa loro conoscenza.

Questa asimmetria ha determinato **un'intollerabile squilibrio nei rapporti di forza** tra i soggetti che effettuano una sistematica raccolta di dati e gli interessati che la disciplina di protezione dati tenta, a fatica, di contenere.


Tutto questo si è realizzato in pochissimo tempo, senza che ce ne rendessimo conto perché è un **cambiamento senza precedenti**.

Non è la tecnologia che crea il problema, ma il modo in cui essa viene utilizzata secondo una **«logica estrattiva»** che vede in ogni persona esclusivamente un soggetto da analizzare, profilare e possibilmente influenzare.

Rappresenta questo un modello ideale di riferimento per i trattamenti da parte dei soggetti pubblici in una società democratica?

* Shoshanna Zuboff: Il capitalismo della sorveglianza

La nostra missione



L'adequatezza della base giuridica

Concetto chiave:

Spetta alle norme (diritto dell'Unione o degli Stati membri) il compito di stabilire i casi e i modi in cui un compito svolto nel pubblico interesse o l'esercizio di pubblici poteri possa essere svolto, in qualità di titolare del trattamento, da una autorità pubblica o altra persona giuridica di diritto pubblico o da un soggetto avente natura giuridica privata

Il termine "necessario", comune a molte delle basi giuridiche contenute nell'art. 6 e 9 del Regolamento, deve essere interpretato alla luce del fatto che il concetto di necessità costituisce nel diritto comunitario un elemento consolidato del criterio di proporzionalità

PROPORZIONALITA'

Esso comporta quindi che l'autorità che adotta una misura interferente con un diritto tutelato dall'ordinamento comunitario, per conseguire uno scopo legittimo, deve dimostrare che essa rappresenta la misura meno restrittiva per raggiungere tale scopo

Per la Corte europea dei diritti dell'uomo l'aggettivo "necessario" implica che sussista per lo Stato "una pressante esigenza sociale" di agire in un determinato modo e che la misura adottata sia proporzionata al legittimo scopo perseguito

Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (art. 52 della Carta).



La protezione dati rappresenta dunque una condizione indispensabile del processo di trasformazione digitale e non un ostacolo!

A ciascuno il suo (ruolo)



L'Autorità da solista a corista: l'interazione tra autorità



Competenza (art. 55)

Ogni autorità è competente a **eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del regolamento nel territorio dello Stato.**

*Se il trattamento è effettuato da **autorità pubbliche o organismi privati che agiscono in adempimento di un obbligo legale o di un interesse pubblico** è sempre competente **l'autorità dello Stato** interessato (non si applica il meccanismo dell'autorità capofila)*

Le autorità non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali

Competenza esclusiva per il settore pubblico



Autorità di controllo

1




Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

Ambito applicazione territoriale (art. 3)

Perché possa ritenersi sussistente “lo stabilimento” occorre riferirsi, come indicato nel considerando n. 22, a *«l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile»*, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.



Applicazione in base allo “stabilimento”



l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione

Ambito applicazione territoriale (art. 3)

Qui si raggiunge la massima espansione possibile del diritto europeo in materia di protezione dei dati personali che radica la propria competenza, non sulla base del luogo dove il titolare o il responsabile trattamento sono “stabiliti” (ancorché con l’ampia accezione con la quale il concetto di stabilimento deve essere interpretato precedentemente descritta) ma in ragione di quello ove si trova il “target” del loro trattamento.



Applicazione in base al target

Le interazioni tra autorità

MECCANISMO DI COOPERAZIONE

L'autorità capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili

OPERAZIONI CONGIUNTE

Un'autorità può conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità ospitata di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità del diritto dello Stato dell'autorità ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità ospite. I membri o il personale dell'autorità ospitata sono soggetti al diritto dello Stato dell'autorità ospite

MECCANISMO DI COERENZA

Cooperazione tra le autorità, il comitato europeo e la Commissione in fase di decisione e adozione di misure in certi casi

La piattaforma IMI (Sistema di informazione del mercato interno)



Dal 25 maggio 2018 il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è la piattaforma informatica che garantisce la corretta attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

In conformità al GDPR, le autorità di controllo degli Stati membri possono cooperare a stretto contatto per assicurare una tutela coerente dei diritti di protezione dei dati degli individui nell'Unione europea.

Oggi più che mai è di fondamentale importanza assistersi reciprocamente e coordinare il processo decisionale relativo ai casi transfrontalieri di protezione dei dati.

Inoltre, il Comitato europeo per la protezione dei dati formulerà dei pareri e prenderà delle decisioni vincolanti

nei confronti delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati per dirimere le diverse posizioni sui casi transfrontalieri.

Questo elevato livello di cooperazione amministrativa in Europa ora avverrà tramite l'IMI.

La protezione dei dati è sempre stata una delle principali preoccupazioni dell'IMI: di fatto, il principio della privacy fin dalla fase di progettazione (privacy by design) è stato applicato fin da subito dall'IMI, a partire dal 2008.

Quest'anno, oltre a celebrare il 10° anniversario dell'IMI, festeggiamo perciò il successo dell'avvio dei moduli di protezione dei dati nel sistema IMI.


Con l'IMI, le autorità di controllo saranno in grado di:

- *identificare l'autorità di controllo capofila per un caso transfrontaliero*
- *cooperare per la risoluzione dei casi transfrontalieri*
- *richiedere e fornire assistenza alle autorità di controllo di altri Stati membri*
- *organizzare operazioni congiunte che coinvolgano le autorità di controllo di più Stati membri*
- *consultare il Comitato europeo per la protezione dei dati per ottenere un parere o una decisione vincolante*
- *... e molto altro!*

IMI e GDPR: fatti e cifre

- *Il GDPR è il 13° spazio giuridico sostenuto dall'IMI.*
- *L'IMI ha creato 14 moduli IMI, 19 formulari e più di 10 000 campi dati per rispondere alle esigenze delle autorità di protezione dei dati.*
- *Il 25 maggio l'IMI ha avviato il primo caso e poco dopo le autorità di controllo hanno iniziato a collaborare tramite il sistema.*
- *Attualmente, sono oltre 60 i casi transfrontalieri oggetto di indagine.*

L'assetto organizzativo



Attività istruttoria

A 3D-rendered magnifying glass with a silver frame and a black handle is positioned over the word 'Attività' in the phrase 'Attività istruttoria'. The text is written in a bold, red, sans-serif font with a slight shadow. The magnifying glass's lens is centered over the word 'Attività', making it appear larger and more prominent. The entire graphic is set against a plain white background with a subtle reflection of the text and the magnifying glass below it.

Poteri

CORRETTIVI

- Rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento
- Rivolgere ammonimenti al titolare o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento
- Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivanti dal regolamento
- Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine
- Ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali
- Imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento
- Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali
- Revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono più soddisfatti
- Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria
- Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale


ISPETTIVI

- Richiedere informazioni
- Condurre indagini
- Effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate
- Notificare al titolare o al responsabile del trattamento le violazioni
- Ottenere, dal titolare o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti
- Ottenere accesso a tutti i locali del titolare e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri


AUTORIZZATIVI E CONSULTIVI

- Fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36
- Rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali
- Autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato richiede una siffatta autorizzazione preliminare
- Rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli
- Accreditare gli organismi di certificazione
- Rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione
- Adottare le clausole tipo di protezione dei dati
- Autorizzare le clausole contrattuali
- Autorizzare gli accordi amministrativi
- Approvare le norme vincolanti d'impresa

Il quadro delle responsabilità



Il ruolo del RPD tra luci e ombre



Cooperare con l'autorità di controllo

Questi compiti attengono al ruolo di “facilitatore” e di punto di contatto attribuito al RPD

Il RPD funge da punto di contatto per facilitare l'accesso, da parte dell'autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti attribuiti nonché ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi.

I vincoli di segreto/riservatezza non precludono la possibilità per il RPD di contattare e chiedere lumi all'autorità di controllo. L'articolo 39, paragrafo 1, prevede che il RPD possa consultare l'autorità di controllo con riguardo a qualsiasi altra questione, se del caso.



John F. Kennedy

1917–1963

*“Ask not what your country
can do for you,
ask what you can do
for your country.”*



Il Cnr in numeri

1

E' il **primo** ente di ricerca per numero di ricercatori

8400



Il **personale** del Cnr, è composto da 8400 persone tra ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi

7 Dipartimenti

Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente

Ingegneria - ICT e Tecnologia per l'Energia e i Trasporti

Scienze Umane e Sociali - Patrimonio culturale

Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia

Scienze Bio-Agroalimentari

Scienze Biomediche

102



Istituti di ricerca

330



Sedi secondarie e laboratori sul territorio

2



Basi di ricerca permanenti ai Poli

350



Famiglie di brevetti



Secondo l'ultima valutazione Anvur, nella categoria Terza Missione il Cnr figura al primo posto per numero di **spin off** e nei settori di ricerca multidisciplinari

44



Il Cnr risulta al primo posto in Italia per **grants ERC** vinti da singoli ricercatori o in partnership con ricercatori e ricercatori di altri enti e università di fama

82



Nuovi ricercatori assunti nel 2016

150



Borse di studio finanziate nel 2016

5000



Collaborazioni di ricerca e scientifiche con le più prestigiose università ed enti di ricerca in Italia e nel mondo nel 2016



Bilancio totale 900 000 000 EUR

40%

Entrate esterne

Contributo MIUR (FOE) 550 000 000 EUR

Si può stimare che per ogni euro investito nel Cnr, l'Ente ne attrae circa un euro e sessanta centesimi.

Le entrate esterne derivano da contratti con privati (imprese, prestazioni e servizi, accordi) e altre istituzioni



www.cnr.it

1987

Il primo nome a dominio italiano è stato cruce.cnr.it, registrato il 23 dicembre 1987. Da allora il Cnr ha sempre gestito le attività di registrazione e mantenimento dei nomi a suffisso .it, attraverso il Registro.it (www.registro.it)

Il Cnr si impegna a portare la ricerca all'interno della società e un'attenzione particolare è dedicata alla scuola. I principali progetti in collaborazione con il MIUR, sono: l'alternanza scuola-lavoro, ricercatori in classe, laboratori aperti per gli studenti, kit didattici per organizzare laboratori in classe, science center itineranti e interattivi, corai di aggiornamento per i docenti, sessioni di didattica, concorsi, progetti speciali, tra cui il concorso 'Articolo 9 della Costituzione' che prevede incontri e formazione degli studenti in diverse parti dell'Italia all'interno degli istituti di ricerca Cnr, nei 336 laboratori dedicati alle scuole, materiale didattico, valutazione sulla percezione della ricerca, collegamento via Skype con i ricercatori nella base in Antartide

Il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche.



Roma 8 novembre 2019

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

Il risarcimento del danno e i profili di responsabilità contabile

Luigi Cannada-Bartoli



Articolo 25

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita (C75-C78)

- 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, **come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche** costituiti dal trattamento

Considerando 75 e 146

- “i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare:
- se il trattamento può comportare **discriminazioni**, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione*, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, **o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo**;
- se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano;
- se sono trattati **dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza**;
- in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali;
- se sono trattati dati di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati”
- * deindicizzazione: peccati di gioventù e biglietti da visita
- Concorso di azioni: fatto illecito e protezione dati
- Considerando 146 : ... «**Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato** alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento.»

Diritto al risarcimento e responsabilità (C75, 142, C146, C147) Articolo 82

- 1. **Chiunque subisca un danno** materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento **ha il diritto di ottenere il risarcimento** del danno **dal titolare o dal responsabile** del trattamento.
- 2. **Un titolare coinvolto** nel trattamento **risponde per il danno cagionato** dal suo trattamento **che violi il regolamento. Un responsabile** risponde per il danno causato dal trattamento **solo se non ha adempiuto gli obblighi** del presente regolamento **specificatamente diretti ai responsabili** o ha agito in modo difforme o contrario **rispetto alle legittime istruzioni del titolare.**
- 3. **Il titolare o il responsabile è esonerato dalla responsabilità**, a norma del par. 2 **se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.**
- 4. **Qualora più titolari o responsabili** oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e **siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare o responsabile è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, per garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.**
- 5. **Qualora un titolare o un responsabile abbia pagato**, conformemente al par. 4, l'intero risarcimento, **ha il diritto di reclamare dagli altri titolari o responsabili** coinvolti nello stesso trattamento **la parte** di risarcimento **corrispondente alla loro parte di responsabilità** per il danno conformemente alle condizioni di cui al par. 2.
- 6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, par. 2.
- Art. 79.2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro **in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa,** tali azioni possono essere promosse dinanzi **alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare** del trattamento o il responsabile del trattamento **sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.**

Art. 82

- Violazione anche di norme di attuazione del Reg. 679/: Considerando 146 «Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento.»
- Inversione dell'onere della prova
- Responsabilità solidale tra contitolari, e se del caso con responsabile
- Rivalsa nei rapporti interni, commisurata alla parte di ciascuno
- Giudice competente secondo il diritto dello Stato membro di cui all'art. 79, par. 2.:
- - le azioni nei confronti del titolare o del responsabile sono promosse dinanzi ai giudici dello Stato membro:
in cui il titolare o il responsabile ha uno stabilimento.

In alternativa

- giudici dello Stato in cui l'interessato risiede abitualmente,
- salvo che il titolare o il responsabile sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

Segue art. 82 salvo che il titolare o il responsabile sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri

Corte di Giustizia

- Corte eur. giust. 9-10-2017 C-551/15, Pula Parking d.o.o., n. 35: (V. anche conclusioni dell'avv. generale parr. da 49 a 51)
- la gestione del parcheggio pubblico e la riscossione delle tariffe di parcheggio costituiscono un compito di interesse locale, garantito dalla Pula Parking, impresa di proprietà della città di Pola. Tuttavia, se è pur vero che i poteri della Pula Parking le sono stati conferiti con un atto di una pubblica autorità, né la determinazione del credito insoluto per la sosta, di natura contrattuale, né l'azione di recupero di quest'ultimo, volta a salvaguardare interessi privati e disciplinata dalle disposizioni nazionali di diritto comune applicabili ai rapporti tra soggetti privati, sembrano richiedere l'esercizio di pubblici poteri da parte della città di Pola o della Pula Parking » sicché « il rapporto giuridico esistente tra la Pula Parking e il sig. T. deve essere qualificato, in linea di principio, come rapporto giuridico di diritto privato e rientra, pertanto, nella nozione di « materia civile e commerciale » ai sensi del regolamento n. 1215/2012 »

Il responsabile (v. art. 28)

- Il responsabile deve informare immediatamente il titolare se, a suo parere, un'istruzione viola il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, ossia:
- deve controllare la conformità al GDPR dei trattamenti svolti nell'organizzazione, e informare il titolare di eventuali trattamenti illeciti o della possibilità che si possano verificare trattamenti illeciti o situazioni non conformi con il GDPR.
- Quindi può rispondere di questa omissione, perché viola un obbligo che gli incombe in base al Regolamento, ciò che rafforza la garanzia dell'interessato

Non responsabilità di dpo vs. interessato

- Il DPO non risponde vs. gli interessati/danneggiati per inosservanza degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati, ma vs. il titolare per l'inadempimento dei suoi obblighi contrattuali.
- Questione: il dpo risponde davanti alla Corte dei Conti?

R.c. nel d. lgs. 196/2003

- Art. 15 d. lgs. 196/2003 -Abrogato
- (Danni cagionati per effetto del trattamento) 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.*

*Pertinenza

c.c. art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [c.c. 2054] .

c.c. art. 2059. Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge .

Significatività del danno - penale

- Perché vi sia reato serve un documento serio: Cass. Pen. N. 41604/2019
- Con sentenza del 15 novembre 2017, la Corte di appello di Torino confermava quella del 28 aprile 2015, con cui il Trib. di AO aveva condannato XY a 6 mesi di reclusione (con la condizionale), per il reato di cui all'art. 167* in relazione all'art. 130 del Codice: trattamento illecito dei dati personali degli iscritti all'Associazione Igienisti Dentali Italiani, inviando loro reiteratamente agli stessi numerose email dal suo indirizzo ... per pubblicizzare propri corsi di aggiornamento, quindi per procurarsi un profitto, consistente nell'ottenere la partecipazione a corsi e convegni da lui patrocinati o organizzati nel settore dell'igiene dentale, e procurando altresì agli associati un documento, consistente nella necessità di controllare e vagliare le numerose email inviate senza il loro consenso.
- eran 3 o 4 mail ciascuno
- *«Tuttavia, affinché tale condotta assuma rilievo penale, occorre che si verifichi per ciascun destinatario un effettivo “documento”, che non può certo esaurirsi nel semplice fastidio di dover cancellare di volta in volta le mail indesiderate, ma deve tradursi in un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, ma comunque suscettibile di essere giuridicamente apprezzato, richiedendosi in tal senso un'adeguata verifica fattuale volta ad accertare, ad esempio, se l'utente abbia segnalato al mittente di non voler ricevere un certo tipo di messaggi e se, nonostante tale iniziativa, l'agente abbia perseverato in maniera non occasionale a inviare messaggi indesiderati, creando così un reale disagio al destinatario.»*
- (*Art. 167 vecchio testo (Trattamento illecito di dati) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
- Ora: Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca documento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.)

Segue significatività del danno -penale

- «nell'attuale sistema informativo e commerciale, “nocumento” non può essere il solo disagio di dover cancellare pochi e occasionali messaggi non desiderati, richiedendosi, al fine di attribuire rilevanza penale al fatto, un *quid pluris*, consistente in un pregiudizio effettivo, che si riveli proporzionato rispetto all'invasività del comportamento di chi invia i contenuti sgraditi, restando magari indifferente a eventuali richieste di porre termine alla spedizione di una determinata tipologia di messaggi.»
- Annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste

Significatività del danno - civile

- Cass. , sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3311
- In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.
- La S.C. ha riconosciuto la **responsabilità aggravata** nella condotta **del soggetto che**, abusando dello strumento processuale e percorrendo tutti i gradi di giudizio, **aveva chiesto il risarcimento di un danno patrimoniale ipotetico, futile e, comunque, di lieve entità (360 euro) consistente nell'aver ricevuto dieci e-mail indesiderate di contenuto pubblicitario nell'arco di tre anni.**
- Il Tribunale di Roma, con sentenza 13 dicembre 2012, aveva rigettato la domanda poichè, a prescindere dai profili relativi alla legittimità del trattamento, non v'era alcuna prova dell'esistenza e dell'entità del danno, avendo la ... inviato solo dieci email nell'arco di tre anni.

Significatività del danno – civile (Cass. 3311/2017): *non si tutela l'insofferenza*

- «il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto
- opera
- il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva;
- Cassazione 26792/2008
- Il filtro della gravità della lesione* e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. **Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone** (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002).
- *lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata

Significatività del danno: SS.UU. Civ. , 16133 2014

- «... risultava possibile, oltre che attraverso l'indirizzo... , inserito direttamente in Internet, anche con la sola digitazione del nome e cognome o soltanto il cognome sul motore di ricerca "Google", avere accesso al file excel «...», recante il nominativo di 3.724 studenti specializzandi e/o ex studenti specializzati, tra cui quello dei ricorrenti, con evidenziazione dei relativi dati personali e cioè generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva.
- Con sentenza resa pubblica il 2 luglio 2008 il Tribunale di Roma disponeva la cancellazione dal web dei dati personali ed identificativi dei medesimi, contenuti nel file excel, inibendone la diffusione all'Università resistente, che condannava al risarcimento dei danni non patrimoniali Euro 3.000,00, oltre interessi legali, in favore di ciascuno.
- Il Tribunale, escludeva il danno patrimoniale, mentre, quanto al danno non patrimoniale, riteneva non dimostrato "il patema d'animo sofferto per rischio di possibili furti della propria identità, con la necessità di continui controlli", riscontrando, però, a fondamento del liquidato pregiudizio, un "disagio conseguente alla propria (indiscriminata) esposizione personale anche di carattere economico"

SS.UU. Civ. , 16133 2014: l'insussistenza di un "danno in re ipsa"

- Art. 2059. (Danni non patrimoniali). Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
- «...Fondato, per quanto di ragione, è invece il profilo di censura che investe la c.d. "soglia di risarcibilità" (secondo un'espressione icastica che intende soltanto riassumere la quaestio iuris) del danno non patrimoniale anche ai sensi del citato art. 15 del codice della privacy.»
- La "serietà del danno" riguarda ...il piano delle conseguenze della lesione e cioè l'area dell'obbligazione risarcitoria, che si appunta sulla effettività della perdita subita (il c.d. danno- conseguenza); il pregiudizio "non serio" esclude che vi sia una perdita di utilità derivante da una lesione che pur abbia superato la soglia di offensività.

Significatività del danno: SS.UU. Civ. , 16133 2014 cassa con rinvio, non basta il mero disagio

- Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. 8 CEDU, non si sottrae alla verifica
- della "gravità della lesione" e
- della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato),
- in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.
- Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale.
- (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassata la decisione di merito che, sulla base del mero disagio, aveva ritenuto risarcibile il danno alla privacy, caratterizzato dalla possibilità, per gli utenti del "web", di rinvenire agevolmente su internet - attraverso l'uso di un comune motore di ricerca - generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva della parte attrice)
- - Nella specie, il Tribunale, nell'accertamento del danno non patrimoniale poi liquidato ai ricorrenti ha fatto riferimento al mero "disagio conseguente alla propria (indiscriminata) esposizione personale anche di carattere economico", mancando, altresì, di rendere pienamente intelligibile lo sviluppo dei criteri che hanno guidato un tale giudizio, il quale, come sopra evidenziato in linea di principio, avrebbe dovuto formarsi all'esito di una verifica in concreto circa la gravità della lesione e la serietà del danno.
- Cassa in punto di riconoscimento del danno non patrimoniale e rinvia al Tribunale di Roma

Considerando 75

- “i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, di probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare:
- se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o **qualsiasi altro danno economico o sociale significativo**;
- se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano;
- se sono trattati dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza;
- in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'**analisi** o la previsione **di aspetti riguardanti** il rendimento professionale, **la situazione economica**, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali;
- se sono trattati dati di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati”

Cassazione n. 10510/2016 non si pubblicano sentenze recanti dati sulla salute

- Ricorso ex art. 152 del Codice al Tribunale di Palermo per condanna di Corte dei Conti o PCM al risarcimento dei danni, per illegittima divulgazione di dati attinenti alla salute ,poiché una sentenza in materia pensionistica della CdC Siciliana, che **trattava i dati personali relativi alla salute e alle invalidità del ricorrente**, era stata pubblicata sulla banca dei dati del sito internet della CdC, liberamente accessibile.
- Tribunale di Palermo 14.7.2010 dichiarava carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, e non ravvisa alcun illecito nel comportamento della CdC
- Ricorso in Cassazione, tra l'altro per l'incostituzionalità dell'art. 52 del Cod.,richiamato dal Tribunale, in base al quale l'interessato , per motivi legittimi, prima che sia definito il grado di giudizio, può chiedere che in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, sia esclusa l'indicazione di generalità e altri dati identificati, riportati nel provvedimento stesso; più specificamente, nel settore civile, vanno omessi, anche senza richiesta, generalità e dati identificativi, anche di terzi, da cui possa desumersi l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
- Cassa con rinvio: *“Va peraltro osservato che l'art. 22 Codice Privacy afferma il principio generale per cui i dati sensibilissimi, e specificamente quelli idonei a rivelare lo stato di salute non possono, essere diffusi. Tale indicazione, che non pare ammettere eccezioni, supera il punto di equilibrio indicato dall'art. 52, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, tra gli interessi della persona alla privacy, di sicura rilevanza costituzionale, e quelli, altrettanto rilevanti, all'integrale pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, a scopo di informativa giuridica.”*
- In tema di trattamento dei dati sensibili, è illecita la pubblicazione, su un sito internet liberamente accessibile, di un provvedimento giurisdizionale che indichi lo stato di salute del ricorrente e le sue invalidità, atteso che si tratta di dati la cui tutela è posta a protezione del diritto alla riservatezza della sfera privata dell'individuo.

Art. 22 comma 8 e 52 del Codice ante Reg.

- Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
- 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".
- 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
- 7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
- Art. 22.8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
- **Nb: la prevalenza dell'art. 22 sul 52 non è scontata, induce a prudenza nell'interpretazione**

Tribunale di Palermo, n. 5261/2017 in sede di rinvio, *il danno*

- Nel caso di specie, risulta acclarata la diffusione di alcuni dati concernenti lo stato di salute dei ricorrenti e, in particolare, **determinate condizioni patologiche dalle quali gli stessi risultavano affetti, analiticamente descritte mediante il riferimento alla documentazione allegata ai relativi ricorsi proposti alla Corte dei Conti in vista del riconoscimento di trattamenti pensionistici**, contenuti nella motivazione delle sentenze definitive ...
- I ricorrenti ... non hanno ... sollecitato alcuna attività istruttoria ... finalizzata a comprovare l'allegato stato di "forte tensione psicologica sia con loro stessi che con altri" che sarebbe derivato dalla consapevolezza della divulgazione a terzi delle proprie condizioni di salute (cfr. p. 15 del ricorso introduttivo); né hanno anche soltanto allegato elementi di fatto dai quali fosse possibile inferire la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, di una condizione di disagio psichico suscettibile di integrare gli estremi di una vera e propria patologia inquadrabile sotto il profilo medico-legale (e, dunque, meritevole di ristoro sub specie di autonomo pregiudizio di ordine non patrimoniale correlato alla lesione del diritto alla salute).
- Cionondimeno, deve ritenersi – alla stregua di una valutazione basata su nozioni di comune esperienza e conoscenza – che **alla consapevolezza dell'indebita ostensione** non già di generici dati relative alle proprie generalità ricavabili anche aliunde, bensì **di delicate informazioni di carattere personalissimo concernenti le proprie condizioni (patologiche) di salute ad una platea numericamente indefinita e potenzialmente alquanto estesa di soggetti** (derivante appunto dalla diffusione di tali informazioni mediante pubblicazione su una banca dati online liberamente accessibile tramite internet) **ordinariamente si accompagna uno stato di comprensibile disagio e tensione interiore**: stato pregiudizievole, questo, che appare munito di connotati di "serietà" e "non futilità" (nell'accezione delineata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU.n. n. 26972/08) tali da renderlo meritevole di ristoro per equivalente pecuniario.
- Non è, invece, predicabile, la sussistenza di una sofferenza morale correlata alla lesione della "reputazione" dei ricorrenti ovvero del relativo diritto "all'onore ed al decoro" ... non potendosi neppure ipotizzare, alla luce ... in particolare, della non ravvisabilità della divulgazione di informazioni o notizie munite di carica dispregiativa.. una lesione degli anzidetti beni giuridici.

Segue, Trib. di Palermo, *la quantificazione*

- In ordine ai criteri di quantificazione del danno (aventi natura necessariamente equitativa) può, ... farsi riferimento, per un verso, all'oggettiva modalità di diffusione dei dati (pacificamente realizzata, ... mediante la pubblicazione delle sentenze sulla banca dati della giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti liberamente accessibile al pubblico senza necessità di abbonamenti o dell'uso di password), tale da renderne obiettivamente agevole la consultazione da parte dei terzi.
- Per altro verso, .. va considerato un altro dato obiettivo ... rappresentato dalla natura eminentemente tecnica dei provvedimenti all'interno dei quali i dati medesimi erano citati (costituiti, secondo quanto allegato dagli stessi ricorrenti, in sentenze e provvedimenti resi nell'ambito di procedimenti finalizzati al conseguimento di trattamenti pensionistici): ... tale da circoscrivere estremamente l'area dei soggetti potenzialmente interessati alla relativa consultazione, tendenzialmente escludendo soggetti non specializzati ovvero comunque non operanti nel settore giuridico di riferimento.
- A ciò si aggiunga che può inequivocabilmente evincersi che della pubblicazione delle sentenze sul sito web denominato "www.corteconti.it" senza alcuna forma di oscuramento dei dati personali ivi contenuti gli odierni ricorrenti siano "venuti a conoscenza nella primavera del 2009" e che "fino ai primi giorni del mese di Luglio 2009, tali sentenza sono state liberamente consultabili sul detto sito internet": pertanto, può ragionevolmente ritenersi, essendo in questa sede in discussione la risarcibilità dello stato soggettivo di afflizione determinato, in capo a ciascuno dei ricorrenti, dalla consapevolezza della violazione del proprio diritto alla riservatezza, che detto stato si sia protratto soltanto per alcuni mesi.
- Alla luce degli elementi sopra evidenziati, si reputa congruo determinare **in euro 2.000,00** la misura del ristoro pecuniario attribuibile a ciascuno dei ricorrenti (già rivalutato e comprensivo di interessi alla data attuale).

Corte d'Appello Milano, caso *Vieri*

- Corte appello Milano, 22/07/2015
- In tema di danni non patrimoniali, è dovuto il risarcimento di tali danni, laddove risulti una violazione della privacy, quale una indagine illecita - divulgata a mezzo stampa - sulle utenze telefoniche del calciatore da parte della società calcistica, diretta a controllare la vita privata e notturna del giocatore e le eventuali ripercussioni sulle sue prestazioni sportive.
- prescrizione non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma da quello in cui il danneggiato ne viene a conoscenza.

Segue Appello Milano: 80.000 euro

- «.. senza dubbio le condotte di cui le società per tutto quanto innanzi illustrato sono responsabili appaiono particolarmente riprovevoli per il loro carattere subdolo e sleale e in considerazione dell'utilizzo di strumenti di cui il gestore telefonico, in posizione di particolare favore, poteva disporre in funzione dell'espletamento di un servizio pubblico e che venivano invece in maniera distorta piegati a tutt'altre finalità. Tali elementi non possono tuttavia comportare la liquidazione di danni "punitivi" e assumono esclusiva rilevanza nei limiti in cui si risolvono in ripercussioni negative sui beni giuridici tutelati, per aver reso possibile l'acquisizione di notizie riservate e determinato il pregiudizio di cui sopra si è detto.
- Nella liquidazione del danno da violazione della privacy, richiamato tutto quanto innanzi indicato, si tiene dunque conto dei seguenti elementi:
 - gravità oggettiva delle intrusioni e loro tipologia, ad esempio differente è un'intrusione con ascolto delle telefonate da una con individuazione dell'identità dell'interlocutore, e ancora diversa da una verifica sull'identità dell'interlocutore dell'utenza, ovvero diverso è un pedinamento particolarmente invasivo da un'intercettazione ambientale;
 - ambiti di vita esplorati, non può in linea di principio porsi sullo stesso piano di gravità un'indagine sulla fedeltà lavorativa, rispetto a una più strettamente attinente alla vita privata o a scelte personalissime, ad esempio preferenze o abitudini sessuali, convinzioni religiose o politiche;
 - durata dell'intrusione;
 - numero delle persone coinvolte nelle indagini e loro capacità e risorse professionali;
 - modalità di trattamento dei dati e quindi maggiore o minore diffusione delle notizie riservate apprese;
 - momento di conoscenza delle intrusioni da parte della vittima, posto che in linea di principio le ripercussioni sul danneggiato sono più intense se la conoscenza dell'illecita condotta avviene, per così dire, "a caldo" quando essa è ancora in corso o è appena terminata e lo sono meno quando si tratta di vicende risalenti e legate a situazioni ed esperienze di vita ormai non più attuali;
 - relazione tra la vittima e l'autore delle intrusioni, è, infatti, evidente che un rapporto più stretto rende più insidiose le indagini al momento del loro espletamento e più intensa la sofferenza al momento della successiva scoperta.
- Peraltro, ai fini della quantificazione del danno appaiono di primario rilievo gli aspetti concernenti la maggiore o minore penetrazione della sfera privata, la maggiore o minore diffusione delle notizie apprese.

Cass. n. 14694 del 19/07/2016 *nesso causale tra diffusione di contatti e condotte pregiudizievoli*

- In materia di protezione di dati personali, quando la loro illecita diffusione abbia dato luogo a condotte pregiudizievoli poste in essere da soggetti diversi dagli autori della divulgazione, non può, per ciò solo, escludersi l'esistenza - tra tale comportamento ed il danno lamentato - del nesso causale, dovendo la sua ricorrenza essere comunque affermata qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati.
- Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il nesso causale per i danni causati dalla **pubblicazione**, nell'ambito di una campagna contro la vivisezione animale, **dei nominativi dei dipendenti di una società dove si svolgeva sperimentazione animale, con i relativi numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e di residenza**, con invito a compiere azioni di disturbo, "a lungo e senza tregua", a carico dei vivisettori.

Cassazione ord. n. 22100 2013, prova per testimonianza del danno non patrimoniale

- *Ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, è lecita la comunicazione dell'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un appartenente alla polizia di Stato ad altri organi della Polizia, perché, oltre a non rivestire la natura né di dato sensibile né di dato giudiziario, è effettuato nello svolgimento delle funzioni istituzionali e non è comunicato ad altro soggetto pubblico, ma all'interno di una stessa amministrazione.*
- *In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy), è ammissibile la prova per testimoni di tale danno, in quanto esso non può ritenersi "in re ipsa", ma va allegato e provato, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, e, quindi, a maggior ragione, tramite testimonianze, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica. (nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che non aveva ammesso la testimonianza circa la sofferenza psicologica di un soggetto, dovuta alla comunicazione di dati afferenti la sua appartenenza sindacale).*

Cassaz. 16816 2018: la situazione di un minore è dato sensibile in relazione a lui e ai familiari

1. Con sentenza resa in data 22/1/2016, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta da _____ e _____, in proprio e quali genitori dei minori _____ e _____, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito dell'illecita diffusione, da parte dell'Istituto Comprensivo Statale _____, di dati sensibili riguardanti la salute della piccola _____ attraverso la pubblica esposizione, nella piazzetta antistante l'ingresso nell'edificio scolastico, di una graduatoria di ammissione ai corsi scolastici.

Cassaz. 16816 2018: la situazione di un minore è dato sensibile in relazione a lui e ai familiari

- La salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del Codice, sia in relazione al minore stesso sia in relazione ad altre persone legate a quest'ultimo da vincoli di comunanza di vita familiare o domestica, atteso che la situazione del familiare congiunto a persona affetta da invalidità esprime in ogni caso una condizione di debolezza o di disagio sociale, di per sé potenzialmente idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni assimilabili a quelle tipicamente individuate dal legislatore a protezione dei dati personali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ai genitori ed al fratello di un minore la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito dell'illecita diffusione, attraverso la pubblica esposizione di una graduatoria di ammissione a corsi scolastici, di dati sensibili riguardanti la salute del minore stesso e funzionali all'attribuzione di privilegi concorsuali).

Segue Cassazione 16818/2018

9. Lo stato di salute di un familiare (nella specie, di una figlia minore e di una sorella convivente) – considerato espressamente a fondamento di un privilegio concorsuale concernente l'ammissione a corsi scolastici destinati a minorenni (come tale potenzialmente idoneo a tradursi in un dato informativo che immediatamente inerisce l'ambito della vita e della sfera familiare) – appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare un disagio, e una conseguente necessità di riservatezza, analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone a un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia.



Cassazione 13657/16, sulla titolarità del trattamento in capo all'ente e non alla persona fisica che agisce

- Difatti, ai sensi dell'art. 4 del predetto Codice, è considerato titolare del trattamento dei dati non solo la persona fisica, ma espressamente anche " .la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;... ".
- D'altra parte questa Corte, già con nota pronuncia (Cass. civ., Sez. VI-2°, Ord. 8 aprile 2014, n. 8184), ha già avuto modo di affermare che "il titolare del trattamento è la persona giuridica", come tale perfettamente sanzionabile ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Sez. U - , 13246 del 16/05/2019 - Responsabilità civile della P.A. per condotte penalmente illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali -

- Per l'illecita sottrazione di somme depositate presso un ufficio giudiziario ed alle quali avrebbe avuto diritto quale parte di un giudizio di divisione, Tizio convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il cancelliere Caio ed il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno a lui derivato dal comportamento illecito di Caio, il quale si era appropriato di quelle somme, poi venendo condannato per peculato.

Sez. U – n. 13246 del 16/05/2019 segue: *occasionalità necessaria*

- Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.

Sez. U - , 13246 del 16/05/2019: 2049 cc

- 11. Dall'altro lato, però, almeno in tempi recenti la giurisprudenza penale di legittimità configura la responsabilità civile della pubblica amministrazione pure per le condotte dei pubblici dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali e mercè la realizzazione di un reato doloso, ove poste in essere sfruttando l'occasione necessaria offerta dall'adempimento delle funzioni pubbliche cui essi sono preposti, nonché integranti il non imprevedibile od eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni, in applicazione del criterio previsto dall'art. 2049 c.c. (Cass. pen., 20/01/2015, n. 13799 - poi richiamata da Cass. pen. 03/04/2017, n. 35588, ma preceduta da Cass. pen. 11/06/2003, n. 33562 - in consapevole contrasto con l'orientamento precedente, di cui è stata ulteriore espressione la più recente Cass. pen. 04/06/2015, n. 44760).
- 12. Ad analogia estensione della responsabilità civile si assiste nella giurisprudenza civile di legittimità in altri ambiti di preposizione, meramente privatistici, quali quelli propri dei funzionari di banche o dei promotori di queste o di società di intermediazione finanziaria, in ordine ai quali è stata riconosciuta la responsabilità dei preponenti anche nei casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze attribuite al preposto e il danno arrecato a terzi: nesso che è presupposto indispensabile della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., e non viene meno in caso di commissione da parte del preposto di un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale (v. già Cass. 06/03/2008, n. 6033; successivamente, v.: Cass. 16/04/2009, n. 9027; Cass. 24/7/2009, n. 17393; Cass. 25/01/2011, n. 1741; Cass. 24/03/2011, n. 6829; Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 04/03/2014, n. 5020; Cass. 10/11/2015, n. 22956). Di qui il rilievo della non univocità della giurisprudenza in materia e la rimessione della relativa questione a queste Sezioni Unite della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui: entrambi sono validi, poiché il primo non esclude il secondo ed ognuno viene in considerazione a seconda del tipo di attività della P.A. di volta in volta posta in essere.
- c.c. art. 2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti.
- I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Sez. U - , 13246 del 16/05/2019: si risponde di forme non oggettivamente improbabili di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti

- 58. Sono pertanto fonte di responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico anche i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, purché:
 - - si tratti di condotte a questo legate da un nesso di occasionalità necessaria, tale intesa la relazione per la quale, in difetto dell'estrinsecazione di detto potere, la condotta illecita dannosa - e quindi, quale sua conseguenza, il danno ingiusto - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta;
 - nonché:
 - - si tratti di condotte raffigurabili o prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo dell'esercizio del conferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti.
- 59. Infine, adeguata protezione del preponente dal rischio di rispondere del fatto del proprio ausiliario o preposto al di là dei generali principi in tema di risarcimento del danno extracontrattuale si ravvisa nell'applicazione anche in materia di danni da attività non provvedimentale della P.A. dei principi in tema di elisione del nesso causale in ipotesi di caso fortuito o di fatto del terzo o della vittima di per sé solo idoneo a reciderlo e di quelli in tema di riduzione del risarcimento in caso di concorso del fatto almeno colposo di costoro.

Responsabilità contabile:
Corte dei Conti Sez. giurisdiz. Sardegna, n. 73/2018
sanzione del Garante pagata dal Comune

- pagamento di una sanzione amministrativa comminata al Comune di ... dal Garante per aver pubblicato sul sito web dell'Ente dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di una dipendente comunale (tre deliberazioni della Giunta Comunale, la n. 85 e la n. 86 del 2 ottobre 2012 e la n. 89 dell'8 ottobre 2012, in ognuna delle quali si dava "mandato alla Responsabile dell'Area Socio Culturale e Scolastica attualmente in carica nella persona della dottoressa X, data l'assenza per malattia della dottoressa ... ") e per l'inottemperanza all'obbligo di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti dalla stessa Autorità, ai sensi dell'art. 164 del Codice.

Corte dei Conti Sez. giurisdiz. Sardegna, n. 73/2018: *il parere del segretario comunale*

- Dall'esame della documentazione prodotta emerge senza ombra di dubbio che la dottoressa partecipò a tutte le sedute di Giunta in cui vennero adottate le delibere oggetto delle sanzioni dell'Autorità Garante e per ciascuna **rese il parere favorevole di regolarità tecnica.**
- Emerge, inoltre, che la dottoressa **non pose in essere le attività necessarie affinché gli atti deliberativi del Comune fossero emendati dai dati sensibili non consentiti.**
- Con tali condotte, che rappresentano una grave inosservanza degli obblighi di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, statuiti in capo al Segretario comunale dall'art. 97 del TUEL 267/2000, la dottoressa è venuta meno ai doveri connessi alle attribuzioni di legalità e di garanzia ad essa assegnate ai sensi dello Statuto del Comune (artt. 32 e 36 Statuto comunale).
- Secondo altro orientamento, il pagamento di una sanzione amministrativa irrogata a un dipendente/amministratore pubblico con risorse dell'ente pubblico non costituirebbe illecito erariale (Sez. giurisdiz. Sardegna, sent. n. 5/2016; Sez. giurisdiz. Lombardia, sent. n. 234/2014), se vi sia attribuzione patrimoniale ad altro ente pubblico ([https://www.segretariocomunalivighenzi.it/14-06-2019-sanzioni-pecuniarie-irrogate-agli-enti-pubblici-dal-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali-non-possano-essere-pagate-con-risorse-pubbliche.](https://www.segretariocomunalivighenzi.it/14-06-2019-sanzioni-pecuniarie-irrogate-agli-enti-pubblici-dal-garante-per-la-protezione-dei-dati-personali-non-possano-essere-pagate-con-risorse-pubbliche))

Corte dei Conti Lazio 246/2019 ***sanzione del Garante pagata dalla scuola***

- La Procura Regionale ha convenuto in giudizio quattro professori, dipendenti dell'Istituto Professionale di Stato ... con sede in ..., per sentirli condannare al risarcimento del danno indiretto assertivamente cagionato al detto Istituto a seguito del pagamento di una **sanzione amministrativa irrogata dal Garante**, in conseguenza della **pubblicazione sulla rete internet di una circolare d'Istituto contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di scolari minori di età ed affetti da disabilità**, quantificandone l'importo nella somma di €20.000,00 pari alla sanzione pagata, oltre rivalutazione monetaria, interessi, e spese di giudizio.
- 1) la Dirigente scolastica dell'Istituto nella misura del 50%, per avere sottoscritto la detta circolare interna n. avente per oggetto la "Convocazione GHL (Gruppo di Lavoro per l'Handicap operativo)", contenente un elenco nominativo di studenti minori disabili, ed avere omesso di prescrivere il divieto di pubblicazione della medesima, ed omesso altresì di controllare che la circolare non venisse pubblicata sul sito web dell'Istituto;
- 2) la Prof.ssa , nella misura del 20 %, per avere predisposto il testo della citata circolare, ed omesso di sostituire i nominativi degli alunni con le semplici iniziali, e per averla poi inviata al collega ... senza indicazioni sul regime di pubblicità;
- 3) detto Prof. , , nella misura del 10 %, per avere trasmesso la circolare al collega ..., responsabile della pubblicazione, innescando così il processo di pubblicazione;
- 4) il Prof. ... , nella misura del restante 20%, per aver, quale responsabile del sito web della scuola, pubblicato la circolare senza verificarne l'effettivo contenuto.
- Tutti i prevenuti sono stati inoltre ritenuti responsabili per avere omesso di considerare il profilo della riservatezza relativamente a dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, per di più di soggetti portatori di handicap (reso palese dalla sigla "GLH").
- La Procura ha riferito di aver attivato le indagini a seguito della segnalazione ...

La colpa grave

- L'Organo requirente ha chiarito che la circolare era destinata ad essere comunicata solamente alle famiglie degli studenti in forma riservata, sia in ragione della particolare situazione di salute degli alunni interessati, sia in quanto trattavasi di una comunicazione ad uso interno, contenendo un calendario di riunioni dei consigli delle classi con presenza di alunni con Handicap (GLH), sigla già di per sé idonea ad identificare i Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (con soggetti portatori di handicap), previsti e disciplinati dall'art. 15 della legge n. 104 del 1992.
- Malgrado ciò la Dirigente scolastica, con comportamento gravemente negligente per non aver tenuto conto della necessità della riservatezza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti minori dell'Istituto affetti da disabilità, ha consentito la divulgazione nella rete internet della circolare in forma integrale, non avendo prescritto alcun divieto di pubblicazione, né in ultimo controllato che la circolare, a differenza di quelle adottate di consueto, non venisse pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il danno

- La sanzione, con decisione pur sempre riconducibile alla Dirigente scolastica, è stata successivamente pagata con fondi appartenenti all'Istituto, le cui casse risultano quindi essere state depauperate ad opera della condotta ad un tempo attiva ed omissiva della Dirigente scolastica, compendiatasi in una grave violazione della normativa a presidio della tutela del diritto alla riservatezza, a cui si è posto rimedio con il pagamento con denaro pubblico.

Gli obblighi del dirigente scolastico

- In particolare i capi degli istituti scolastici vedono disciplinati poteri e limiti principalmente nel D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce loro la responsabilità della organizzazione e gestione scolastica.
- In dettaglio ne sono previsti i compiti, per cui il “dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati dei servizi...con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative...” (art. 25, primo comma). Nell’ambito “delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale” (art. 25, quarto comma).
- Da quanto detto emerge che l’unica responsabile della complessiva organizzazione e gestione dell’Istituto scolastico era la Dirigente Prof.ssa ..., sulla quale incombevano dunque gli obblighi di verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta e di monitorarne le sorti anche nei successivi passaggi, al fine di impedirne la pubblicazione.

La esclusiva responsabilità della Dirigente nel caso di specie:

- Non responsabili:
- la Prof.ssa XY, per avere avuto il compito di predisporre il testo della circolare, e poi di trasmetterla al collega AB;
- - il Prof. AB, per aver semplicemente inviato ad una lista di docenti già predisposta le comunicazioni perfezionate e sottoscritte dalla Dirigente-la quale ben avrebbe potuto limitarne la diffusione anche dopo tale invio ai docenti, tra i quali lei stessa figurava-.
- - il Prof. CD, per avere materialmente inserito sul sito web dell'Istituto la circolare, anch'egli quale mero esecutore delle istruzioni verbali ricevute dalla Dirigente scolastica.

E ciò in quanto l'incarico effettivo di responsabile del sito web della scuola risulta essergli stato affidato dalla Dirigente, con attribuzione specifica di poteri e limiti, solo in epoca successiva ai fatti di causa.

In applicazione del **potere riduttivo** dell'addebito, appare congruo condannare la Dirigente scolastica al pagamento, in favore dell'Istituto ... , della somma di € 7.500,00 da intendersi comprensiva di interessi e rivalutazione, e ciò **in quanto occorre tener conto della complessità dell'organizzazione dell'Istituto, del numero di docenti sulle cui attività vigilare e dei molteplici adempimenti cui dover far fronte.**

Sulla convenuta gravano infine le spese di giudizio.

Questioni

- Q: sproporzione di risarcimento rispetto a sanzioni, che sono calibrate su dimensione soggetto
- - dato l'ammontare delle sanzioni previste dal Regolamento, si può pensare di porre il danno di pari importo in capo ad una sola persona, o, anche, a seconda del caso, a un numero limitato di persone?
- - Ossia, la prospettiva del danno contabile è di per sé idonea ad affrontare il fenomeno, ovvero è un deterrente utile, ma tendenzialmente non idoneo a restaurare la situazione economica della p.a.?
- - Il risarcimento sembra in prospettiva minore della sanzione: quanto vi è di presuntivo, nella valutazione del danno, quanto di difficilmente quantificabile, quali parametri rilevano al riguardo? E' adeguata la commisurazione?

- Il DPO risponde verso il titolare – e davanti alla CdC - di valutazioni errate (tipo: *pubblica quel dato sensibile, vai tranquillo*)?
- o
- La responsabilità davanti alla CdC è dell'organo che adotta la decisione?
- o
- di entrambi?

Fine

Grazie della Vostra attenzione

8 novembre 2019

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

Sanzioni in ambito pubblico negli Stati Membri dell'UE



Marco Leone



LE CIFRE





ART. 32 RGPD: SICUREZZA DEL TRATTAMENTO



STATO / DATA: Portogallo - 17 luglio 2018

TITOLARE: Centro Hospitalar Barreiro Montijo

SANZIONE: € 400.000



STATO / DATA: Norvegia - 17 marzo 2019

TITOLARE: Comune di Bergen

SANZIONE: € 170.000



STATO / DATA: Norvegia - 29 aprile 2019

TITOLARE: Dip.to Municipale per l'Educazione di Oslo

SANZIONE: € 203.000



ART. 32 RGPD: SICUREZZA DEL TRATTAMENTO



STATO / DATA: Olanda - 17 giugno 2019

TITOLARE: Haga Hospital



SANZIONE: € 460.000



STATO / DATA: Bulgaria – 28 agosto 2019

TITOLARE: Agenzia Nazionale delle Entrate

SANZIONE: € 2.600.000



SVEZIA



ARTT. RGPD

- **5(1)(c)**: principio di minimizzazione dei dati
- **9**: trattamento di categorie particolari di dati personali
- **35**: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- **36**: consultazione preventiva

DATA: 20 agosto 2019

TITOLARE: istituto scolastico
nella città di Skellefteå

SANZIONE: € 18.630



AUSTRIA



ARTT. RGPD

- **5(1)(a)**: principio di liceità, correttezza e trasparenza
- **6**: liceità del trattamento

DATA: 28 agosto 2019

TITOLARE: Austrian Post

SANZIONE: € 18.000.000



ALTRI CASI



Metropolitan Police Service (UK) (21.06.2019)

- Art. 15-22 RGPD
- Enforcement Order



Her Majesty's Revenue and Customs (UK)
(10.05.2019)

- Artt. 13, 9, 36, 36 RGPD
- Enforcement Order



Comune di Aleksandrów Kujawski - Polonia
(18.10.2019)

- Art. 28, 5(1)(e) e (f), 5(2) RGPD
- € 9.390



ALTRI CASI



Comune di Kecskemét - Ungheria (28.02.2019)

- Artt. 5(1)(a) e 6 RGPD
- € 3.200



Lands Authority di Malta (18.02.2019)

- Artt. 5 e 32 RGPD
- € 5.000



State Hospital - Cipro (15.02.2019)

- Art. 15 RGPD
- € 5.000



Agente di polizia - Germania (09.05.2019)

- Art. 6 RGPD
- € 1.400

Roma, 8 novembre 2019

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

Il procedimento sanzionatorio amministrativo



Roberto Lattanzi

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD: introduzione

- Con il RGPD si assiste ad un salto qualitativo volto ad assicurare, all'interno dell'Unione, una tutela rafforzata (ove necessario: v. flessibilità nella misura delle sanzioni) del diritto alla protezione dei dati personali (v. considerando 11 e 13)
- A questo trend - che risulta dall'art. 83 (e 84) del RGPD con l'innalzamento significativo dei massimi edittali nelle sanzioni, le quali dovrebbero comunque essere effettive, proporzionate e dissuasive (considerando 151 e 152) – corrisponde però, nella prospettiva del legislatore eurounitario, un aumento delle garanzie procedurali (profilo che qui si considera) per l'irrogazione delle sanzioni, adottate all'esito di un «giusto procedimento» (nel corso del quale sia assicurato agli «incolpati» il diritto di partecipazione, l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo: v. considerando 148), nel rispetto del divieto di bis in idem (v. considerando 149 e art. 83, par. 8)
- Quindi, in estrema sintesi: rigore dell'impianto sanzionatorio bilanciato da un rafforzamento delle garanzie del procedimento di irrogazione delle sanzioni (non è peraltro profilo esclusivo delle discipline di protezione dei dati essendo maturato in altri ambiti: in particolare in quelli rimessi alla cura delle autorità bancarie e finanziarie)
- Alla disciplina nazionale di adeguamento al RGPD è rimessa l'individuazione delle modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 166 del codice) oltre che l'individuazione di sanzioni penali (per casi aventi un particolare disvalore)

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD - ricognizione (I)

Dir. 95/46

(55) considerando [...] che sanzioni debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

Articolo 24 (Sanzioni)

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.

RGPD

(11) Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone [...] poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri.

(13) Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che assicuri [...] sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (II)

Dir.
95/46

RGPD

(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisce un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (II)

Dir.
95/46

RGPD

(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(150) **Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie.** Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi ...

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (III)

Dir.
95/46

RGPD

(150) (segue) ... derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a IMPRESE, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102 TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a PERSONE CHE NON SONO IMPRESE, l'autorità di controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione economica della persona nel valutare l'importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura LE AUTORITÀ PUBBLICHE debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (IV)

Dir.
95/46

RGPD

(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal presente regolamento. [...]

Le competenti autorità giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell'autorità di controllo che avvia l'azione sanzionatoria. **In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.**

(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati membri.

Articolo 58 Poteri (C122, C129) [...]

2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti: [...]

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (V)

Dir.
95/46

RGPD - Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie (C148, C150-C152)

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 **siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.**
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso **si tiene debito conto dei seguenti elementi:** a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito; b) il carattere doloso o colposo della violazione; c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (VI)

Dir.
95/46

RGPD

Articolo 83 (Segue)

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32; e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento; f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi; g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione; h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione; i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti; j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (VII)

Dir.
95/46

RGPD

Articolo 83 (Segue)

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; unitarie (C148, C150-C152)

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (VIII)

Dir.
95/46

RGPD

Articolo 83 (Segue)

e k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (IX)

Dir.
95/46

RGPD - Articolo 83 (Segue)

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9; b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22; c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX; e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58.

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (X)

Dir.
95/46

RGPD

Articolo 83(Segue)

8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

Le sanzioni: dalla direttiva 95/46 al RGPD (XI)

<p>Dir. 95/46</p>	<p>RGPD</p> <p>Articolo 84 Sanzioni (C149, C152)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
-----------------------	--

Alcune questioni sollevate dal RGPD

La disposizione di cui all'art. 83 par. 8 – cui si riconnette la previsione di cui all'art. 166, co 9, del Codice - rimonta alla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia sulla natura delle sanzioni amministrative (in particolare, ma non solo, ove irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti) e, quindi, dell'applicazione, anche in questo ambito, dei principi del «giusto processo» (art. 6 CEDU). Tra questi:

- La questione del divieto di *bis in idem*
- La distinzione tra attività istruttoria e attività decisoria in relazione all'irrogazione delle sanzioni
- Il diritto di difesa
- La compatibilità della c.d. *full jurisdiction* rispetto ai provvedimenti «amministrativi» delle autorità indipendenti

Giurisprudenza Corte EDU (I)

La Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia (Ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10), in materia di ne bis in idem (divenuta definitiva ai sensi dell'art. 43 CEDU a seguito del rigetto del 7 luglio 2014 della richiesta di rinvio alla Grande Camera formulata dal Governo italiano), è intervenuta sulla compatibilità tra i diritti fondamentali della persona tutelati dalla CEDU e la normativa nazionale in materia di abusi di mercato (In particolare, manipolazione del mercato di cui agli art.li 187-ter e 187-quinquies, d.lgs. 58/1998, la cui applicazione aveva condotto la CONSOB ad irrogare rilevanti sanzioni amministrative a contenuto pecuniario ed interdittivo), e, quanto al profilo penale, al reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 d.lgs. n. 58/1998 (per il quale pure veniva esercitata l'azione penale), ravvisando una violazione:

- a. del **diritto all'equo processo** (art. 6, § 1, CEDU), rispetto al complessivo procedimento "amministrativo" (avanti alla CONSOB e, quindi, alla Corte d'Appello successivamente adita), in ragione di carenze del contraddittorio, di indipendenza e imparzialità dell'organo giudicante nonché di mancanza di un'udienza pubblica (non "recuperata" nei successivi gradi di giudizio);
- b. del **diritto a non essere giudicati o puniti due volte** (art. 4, Protocollo n. 7), rispetto all'esercizio dell'azione penale successiva all'irrogazione delle sanzioni amministrative che la Corte EDU, in base alla propria giurisprudenza, ha reputato avere invece natura sostanzialmente penale: l'attivazione (e la prosecuzione) di un secondo procedimento (nel caso di specie, quello penale) ha determinato una violazione del principio del ne bis in idem

Giurisprudenza Corte EDU (II)

Per quanto qui interessa, in Grande Stevens la Corte EDU muove dall'assunto che le sanzioni applicate dalla CONSOB sono state ritenute avere (solo nominalmente natura amministrativa, ma) sostanzialmente natura penale

Quanto ai criteri utilizzati per attribuire natura penale a un determinato procedimento o ad una determinata sanzione, al di là della formale qualificazione "amministrativa" (secondo l'ordinamento nazionale), anche nel caso Grande Stevens la Corte EDU si rifà al proprio costante orientamento, risalente nelle linee fondamentali al caso Engel – e soggetto a successivi affinamenti, in base ai diversi ambiti posti alla sua attenzione –, imperniato sui seguenti tre criteri principali, tra loro alternativi e non necessariamente cumulativi:

- a. la qualificazione operata dal diritto interno (non decisiva);
- b. la natura della violazione (funzione preventiva e interesse generale perseguito);
- c. la severità della sanzione che (in astratto) può essere inflitta (5.000.000 euro, suscettibile di moltiplicazione).

Dalla Corte EDU alla Corte di Giustizia

Per tali ragioni – richiamando anche altre sentenze nella quali l’esercizio del potere sanzionatorio (formalmente amministrativo ma reputato sostanzialmente penale) è stato attribuito ad autorità amministrative indipendenti competenti in diritto economico e finanziario come pure all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*Menarini Diagnostics S.r.l.*, sopra citata, par. 44) (cfr. par. 100) –, “tenuto conto dei diversi aspetti della causa, debitamente ponderati, la Corte ritiene che le sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti abbiano carattere penale, di modo che il profilo penale dell’articolo 6 § 1 sia applicabile nel caso di specie” (par. 101).

Gli orientamenti della Corte EDU si riflettono sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che, pur non volendo (formalmente) ancorare la propria giurisprudenza a quella della Corte EDU nell’interpretazione del ne bis in idem (e mantenendo quindi un’autonomia nell’interpretazione rispetto all’art. 50 della Carta), nella sostanza sono comunque significativi i punti di convergenza tra le due Corti (v. sentenza resa dalla Grande Sezione il 26 febbraio 2013 (causa C-617/10), *Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson*)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

... al Consiglio di Stato

Gli orientamenti della Corte EDU sono ripresi dal Consiglio di Stato – ancorché per profili non immediatamente legati alla violazione del bis in idem – che, da un lato, reputa (per i profili rilevanti) illegittimo il regolamento Consob (sollecitandone la riformulazione); dall’altro, sollevando una questione di legittimità costituzionale rispetto ad altra disciplina di settore in presenza di una sanzione ritenuta “sostanzialmente” penale (applicando anche qui i parametri Engel indicati dalla Corte EDU) (sentenze n. 4491 e 4492, depositate il 2 ottobre 2014)

Riflessi: revisione del Regolamento CONSOB (e Banca d’Italia)

La posizione della Cassazione

La Cassazione assume invece una posizione diversa

Ad es, anche da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 4 del 03/01/2019 (Rv. 652574 - 01)

Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, **ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.**

La posizione della Cassazione

Sez. 2, Sentenza n. 8046 del 21/03/2019 (Rv. 653405 - 02)

Le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla CONSOB prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29.158 del 29 maggio 2015 della medesima CONSOB sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto con l'art. 24 Cost. e con i principi espressi dagli artt. 195 TUF e 24 della l. n. 262 del 2005. (Nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della CONSOB né la sua personale audizione).

Il procedimento sanzionatorio nel Codice (novellato) – Tit. III – art. 166

Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori)

[...]

3. **Il Garante** è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. **L'Ufficio del Garante**, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, **avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3** notificando al titolare o al responsabile del trattamento le **presunte violazioni**, **nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.**

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il procedimento sanzionatorio nel Codice (novellato) – Tit. III – art. 166

Art. 166 (Segue)

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, **in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689**; nei medesimi casi può essere applicata la **sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione**, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante.[...]

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto **dell'articolo 58, paragrafo 4**, del Regolamento, **con proprio regolamento [...]**, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della **piena conoscenza degli atti istruttori**, del **contraddittorio**, della **verbalizzazione**, nonché della **distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione**.
[...]

Il regolamento del Garante n. 1/2019

Art. 12 – Avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori

1. Quando l’esame del reclamo non si conclude ai sensi dell’articolo 11, comma 1, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa avvia, con propria comunicazione al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, il procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del RGPD.
2. Nel rispetto dell’articolo 166, comma 5, del Codice, la comunicazione di cui al comma 1 contiene:
 - a) una sintetica descrizione dei fatti e delle presunte violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali nonché delle relative disposizioni sanzionatorie;
 - b) l’indicazione dell’unità organizzativa competente presso la quale può essere presa visione ed estratta copia degli atti istruttori;
 - c) l’indicazione che entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è possibile inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere resa direttamente al titolare e, se del caso, al responsabile del trattamento, qualora tali soggetti vengano sentiti dal dipartimento, servizio o altra unità organizzativa in fase di istruttoria preliminare, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del presente regolamento.
4. Ai sensi dell’articolo 166, comma 5, del Codice, i commi precedenti non trovano applicazione ove la suddetta comunicazione risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.

Il regolamento del Garante n. 1/2019

Art. 13 – Diritto di difesa

1. Il destinatario della comunicazione di cui all'articolo 12 può esercitare il diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, nonché, ove richiesta, con l'audizione personale in merito ai fatti oggetto di comunicazione.
2. Entro trenta giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'unità organizzativa competente.
3. Il destinatario della comunicazione può richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a quindici giorni, può essere concessa secondo criteri di proporzionalità anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessità della vicenda presa in esame. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente comunica l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga.
4. Ove sia altresì richiesta un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive indirizzate al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, la medesima ha luogo presso la sede del Garante nella data fissata dall'Ufficio. Dell'audizione è redatto un sintetico verbale a cura dell'Ufficio. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in relazione all'istruttoria. In sede di audizione i richiedenti svolgono le proprie controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2, ha carattere strettamente personale; è consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente.
5. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito del procedimento.

Il regolamento del Garante n. 1/2019

Art. 16 – Ordinanza ingiunzione

1. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), e dell'articolo 83 del RGPD nonché dell'articolo 166 del Codice, il Collegio adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice.
2. L'ordinanza ingiunzione o l'atto di archiviazione sono notificati ai destinatari degli stessi a cura del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ne ha curato l'istruttoria.
3. Quando ne ricorrono le condizioni, il provvedimento è altresì trasmesso, a cura del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa che ha curato il procedimento sanzionatorio, al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente in materia di amministrazione e contabilità per l'iscrizione a ruolo dei relativi importi.
4. Resta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il regolamento del Garante n. 1/2019

Art. 37 – Pubblicazione dei provvedimenti

1. Salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e il regime di pubblicità stabilito dal Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice, in occasione dell'adozione di ordinanze ingiunzione, i provvedimenti del Garante sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'Autorità e sono reperibili mediante i comuni motori di ricerca.
2. Decorsi due anni dalla loro adozione, i provvedimenti del Garante di cui al comma 1 del presente articolo recanti dati personali delle parti o di terzi restano accessibili tramite il sito web dell'Autorità ma sono adottate, tenuto conto delle tecnologie disponibili, misure volte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzarli ed effettuare ricerche rispetto ad essi.
3. In ogni caso, sono adottate opportune misure per salvaguardare:
 - a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
 - b) la politica monetaria e valutaria;
 - c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati;
 - d) la protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina in materia. In ogni caso non formano oggetto di pubblicazione i nominativi degli istanti nonché delle persone fisiche che li rappresentano;
 - e) la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
4. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate, a cura della competente unità organizzativa, le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con l'indicazione del suo esito.

Art. 38 – Pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione

1. In caso di pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione, per intero o per estratto, sono comunque osservati i limiti e le modalità stabilite dall'articolo 37, commi da 2 a 4.